

Interrogazione n. 11

presentata in data 12 novembre 2020

a iniziativa del Consigliere Ciccioli

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi correlati per le amministrazioni della Regione Marche - gara Simog n. 7715821 Decreto aggiudicazione n.243 del 5 novembre 2020

a risposta orale

Premesso che:

con Decreto n.43/SUAM la Stazione Unica Appaltante Marche in qualità di soggetto aggregatore ha avviato il procedimento del servizio di "Vigilanza armata e servizi correlati" per le Amministrazioni del territorio della Regione Marche, mediante la stipula di più convenzioni ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge 24 Aprile 2014, n.66 convertito, con modificazione della legge 23 giugno 2014 n.89 e ai sensi dell'art.2 della Legge regionale Marche, n.12/2020, di cui al bando di gara inviato alla GUUE il 12 marzo 2020 inoltre la Stazione Unica Appaltante Marche prevedeva la suddivisione in numero 3 lotti funzionali LOTTO 1 CIG 82.44.96.36 B4 LOTTO 2 CIG 82.44.96.47.87, LOTTO 3 CIG 82.44.96.58.5A;

Con Decreto n.112 del 27 maggio 2020 il Dirigente del Servizio SUAM Regione Marche prendeva atto dell'individuazione delle figure professionali qualificate a far parte della Commissione Giudicatrice (per l'attività di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico) e decretava di conferire Loro l'incarico;

Nella seduta del 14 settembre u.s. la Commissione Giudicatrice dava lettura dei punteggi tecnici attribuiti e nella medesima seduta sono state aperte, per ciascun lotto le buste economiche di ciascun concorrente dando lettura del relativo punteggio economico attribuito dal sistema ed approvava le graduatorie di Lotto come risultanti dall'attribuzione dei punteggi complessivi ed aggiudicava nelle more dell'espletamento delle verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati in fase di partecipazione, i lotti di gara in favore dei seguenti operatori economici Lotto 1, XXXXXXXX srl lotto 2 XXXXXXXXXXXX srl Lotto 3 XXXXXX;

Ritenuto che:

Il Servizio in oggetto è identificabile ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 50/2016 e per tale motivo è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo un punteggio massimo di 30 all'elemento economico e di 70 all'offerta tecnica;

Evidenziato che:

Il Dirigente del Servizio SUAM Regione Marche prendeva atto dell'individuazione delle figure professionali qualificate a far parte della Commissione Giudicatrice (per l'attività di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico) e decretava di conferire Loro l'incarico, avendone valutata la complessiva adeguatezza professionale ai sensi dell'art.77, del D.Lgs 50/2016. Tale ultimo articolo, al comma 1, testualmente cita "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce

l'oggetto del contratto". Il decreto poc'anzi menzionato nominava la Commissione Giudicatrice seguendo la seguente composizione:

- Presidente: xxxxxxxxxxx;
- Componente: xxxxxxxxxxx;
- Componente: xxxxxxxxxxx.

Come previsto, i Curricula dei Commissari sono stati pubblicati sul profilo del Committente. Ebbene, proprio da una lettura e analisi dei Curricula appare subito evidente che l'art.77 c.1 è stato completamente disatteso; infatti i Commissari risultano assolutamente carenti di esperienza nel settore specifico dell'appalto. Sono presenti esclusivamente esperienze, seppur di rilievo, attestanti peraltro una grande professionalità, in diversi ruoli nella PA, in alcuni casi anche nell'acquisizione di beni e servizi ma nessuno di questi ruoli ha o ha avuto la benché minima attinenza con lo specifico settore;

Considerata altresì che:

la regola fissata all'art.77 c.1 del D.lgs. 50/2016 costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il principio secondo cui i membri delle commissioni di gara devono essere provvisti di specifica e documentata esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere è principio non solo immanente al sistema, ma di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori costituzionali dell'art.97 della Costituzione. L'interpretazione giurisprudenziale dominante ritiene che nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti nel settore oggetto dell'appalto. Nel caso, nessun commissario è in possesso di tale esperienza, pertanto nessun membro può definirsi "esperto".

Per tutto quanto sopra premesso

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

Se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, di sospendere qualsiasi attività propedeutica all'aggiudicazione dell'appalto palesemente incongrua e procedere con l'annullamento della gara, con contestuale ribandizione della stessa nel rispetto della tempistica e dei requisiti previsti dalla legge.